

**IN BREVE n. 030-2018**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**PENSIONI : CORRETTEZZA POLITICA O RIGORE GIURIDICO ?** a cura di  
Riccardo Borserini - Consigliere di Giunta UNPIT

La recentissima notizia del rigetto, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del ricorso contro il blocco della perequazione è un ennesimo fiero colpo ai nostri diritti e una conferma che la tendenza a interpretare le norme secondo convenienza non è limitata al nostro Paese. (\*)

Ho provato a ricostruire come mio pro-memoria e per sommi capi il percorso di questa controversia. Si è partiti dalla norma, D.L. 201 convertito in legge il 22/12/2011, che ha limitato per il 2012 e il 2013 l'adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici a quelli di importo complessivo fino a tre volte il minimo: la giustificazione addotta è stata "la contingente situazione economica".

Contro questa disposizione sono stati fatti numerosi ricorsi, fino alla sentenza n.70 del 2015 con cui la Corte Costituzionale ne ha decretato la illegittimità perché il diritto dei pensionati alla conservazione del potere d'acquisto risultava irragionevolmente sacrificato in nome di esigenze finanziarie non specificate e per un periodo non breve.

Secondo principi fondamentali del diritto la dichiarazione di incostituzionalità provoca la decadenza, e quindi l'annullamento, del provvedimento in questione. Ne segue che si deve ripristinare la situazione precedente.

Questo non è successo: il Governo in carica, con il DL n. 65 del 2015 (c.d. decreto Poletti) ha varato nuove disposizione sull'adeguamento delle pensioni per gli stessi anni 2012 e 2013 con una serie di limitazioni e gradualità, sia negli importi che nei tempi di corresponsione, rapportati al livello della pensione.

Contro questo decreto c'è stata una ondata di ricorsi, culminata con la nuova sentenza della Corte Costituzionale n. 250 dell'ottobre del 2017. Il DL Poletti è stato ritenuto legittimo con la motivazione che "la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto legge n. 65 del 2015 realizza un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica".

Questa sentenza ha bloccato ogni possibilità di ottenere soddisfazione nelle corti di giustizia italiane.

Allora un cospicuo numero di ricorrenti ha deciso di adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo chiedendo la condanna dello Stato italiano per la violazione del diritto di proprietà, garantito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, e del diritto all'equo processo perché aveva promulgato una legge su una materia che era oggetto di ricorso in sede giurisdizionale.

Il 18 giugno 2018 la Corte Europea ha dichiarato la ricevibilità dei ricorsi e accettato di accorparli tutti nel giudizio : ora, un mese dopo, esce però la notizia che la Corte ha respinto i ricorsi sostenendo ( secondo quanto pubblicato ) che le misure prese dal governo e dal legislatore non

violano i diritti dei pensionati per la scarsa entità della riduzione mentre si dà atto che la riforma del meccanismo della perequazione delle pensioni è stata introdotta per proteggere l'interesse generale, ossia il livello minimo di prestazioni sociali, garantendo allo stesso tempo la tenuta del sistema sociale per le generazioni future, in un periodo in cui la situazione economica italiana era particolarmente difficile.

“In conclusione, la Corte ritiene che gli effetti della riforma del meccanismo perequativo sulle pensioni dei ricorrenti non siano di un livello tale da esporre gli interessati al rischio di disporre di mezzi di sussistenza insufficienti e non siano pertanto incompatibili con l'art.1 P1. Alla luce di quanto esposto e tenuto conto del contesto economico difficile nel quale è intervenuta l'ingerenza litigiosa, si ritiene che questa non abbia fatto pesare un onere eccessivo sui ricorrenti”

Mi pare che ci siano importanti considerazioni da fare anche senza aspettare dotte e precise analisi fatte dagli addetti ai lavori.

Stiamo parlando di nostri interessi vitali, in quanto il benessere delle nostre famiglie dipende dalla capacità di mantenere il potere d'acquisto nel tempo, e non possiamo restare inerti davanti a questi provvedimenti che costituiscono precedenti molto pericolosi.

Mi pare che stia diventando regola l'uso disinvolto di parole e concetti di sicura presa emotiva, anche se collegati con nessi logici discutibili, per giustificare la violazione di diritti fondamentali.

Anche se alcuni provvedimenti sono diventati definitivi, a mio parere non dobbiamo per questo smettere di perseguire in ogni modo il ripristino e comunque la difesa dei principi che garantiscono il nostro reddito da pensione.

Vivere in uno Stato di diritto non è una definizione di comodo: significa vivere in una comunità con regole precise e rispettate da tutti e in ogni situazione. Guai se il relativismo si estendesse al campo del diritto e quindi l'applicazione delle regole potesse liberamente variare secondo le circostanze o le caratteristiche di un gruppo o di una persona.

Le motivazioni utilizzate per questi provvedimenti, e condivise in assoluta buona fede da molte persone, vanno esaminate criticamente.

In primo luogo, ricordiamo fino alla noia che le nostre pensioni sono il risultato di una vita di lavoro e di contributi pagati fino all'ultima lira o centesimo secondo le regole imposte dallo Stato. Non privilegi, ma conseguenza diretta del reddito da lavoro. La nostra solidarietà non deve essere invocata come giustificazione: si è già manifestata quando, nel corso della vita di lavoro e con il pagamento dei contributi, abbiamo finanziato il sistema e si è manifestata, e continua a manifestarsi, quando con il pagamento delle imposte, elevate e progressive, abbiamo finanziato e finanziamo il sistema di welfare pubblico.

Di fronte a tutto questo ci aspettiamo e pretendiamo che lo Stato onori il suo impegno.

Non disconosciamo l'esistenza di difficoltà di bilancio dello Stato, in realtà croniche. Ma chiediamo che si sappiano affrontare le cause vere e profonde del deficit, come sprechi, inefficienza, evasione e malversazione. E che in ogni caso non si discriminino i pensionati in modo offensivo, sia assoggettandoli a balzelli mirati unicamente alla categoria, anzi a una parte di questa parte della popolazione, sia additandoli allo sdegno popolare come beneficiari di un iniquo privilegio ( cito termini usati da membri del Governo).

In questo senso è grave che non solo la nostra suprema Corte ma anche la Corte Europea suggeriscano che chi ha ottenuto con il merito e il lavoro una posizione economica soddisfacente possa essere penalizzato unicamente per questo motivo.

Credo che anche coloro che oggi, essendo per qualsiasi motivo esonerati da queste misure, sono disposti ad accettarle come strumenti di equità e redistribuzione del reddito debbano riflettere su quanto possa essere dannoso per tutti l'indebolimento delle tutele giuridiche, a cominciare dalla applicazione retroattiva delle norme e dalla discriminazione della nostra categoria in provvedimenti di natura fiscale.

In queste condizioni nessuno può ritenersi al sicuro da possibili sorprese, neanche i beneficiari chiamati in causa dalle sentenze citate. I giovani lavoratori e futuri pensionati con quale spirito possono affrontare il loro percorso lavorativo se portati a riflettere seriamente sul fatto che le

promesse fatte oggi possono essere disattese o modificate con effetto retroattivo? La credibilità dello Stato va oltre le vicende delle nostre pensioni, ma si fonda sulla tenuta del sistema, che comprende anche le nostre pensioni. Il concetto di “diritto acquisito” non è una espressione egoistica, come si cerca di accreditare, ma è la base necessaria per ogni attività; per provarlo basta riflettere sulle possibili, concrete conseguenze della sua negazione.

-----  
(\* ) *Decisione 10/19 luglio 2018, prima sezione, della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ricorsi n. 27166/18 e 27167/18 di Aielli ed altri 10.058 ricorrenti contro l'Italia.*

La decisione è stata di irricevibilità, per manifesta infondatezza dei ricorsi. Sulla formula del dispositivo adottata, si rammenta che l'art. 35 della Convenzione, dopo aver indicato ai commi 1 e 2 le condizioni di ricevibilità dei ricorsi, prevede altresì che la Corte dichiarare irricevibile il ricorso se ritiene che esso sia “manifestamente infondato o abusivo”.

**LA PENSIONE È “UN DIRITTO QUESITO”** a cura del dott. Valentino De Nardo -  
Presidente di sezione della Corte di cassazione

### **CONCLUSIONI**

In conclusione, il diritto alla pensione, quando l'impiegato abbia diritto al collocamento a riposo, d'ufficio o a domanda, costituisce un diritto quesito di primaria importanza, in base al quale il lavoratore ha diritto al trattamento di quiescenza, regolato dalle leggi all'epoca vigenti. Infatti, il rapporto sinallagmatico si è interamente e definitivamente esaurito, quanto alla prestazione del lavoratore, con la conclusione del suo rapporto di lavoro ed il versamento dei contributi previsti in base alle medesime leggi. Si tratta, infatti, di una retribuzione differita già prestabilita e regolata dalle medesime leggi. Esso costituisce, altresì, un fatto compiuto, secondo la teoria del fatto compiuto (“facta praeterita”), in virtù del quale le nuove norme modificative in senso sfavorevole all'interessato non possono estendere la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti. Infatti, il relativo titolo di acquisto è assimilabile a quello di un contratto di diritto privato, istantaneo a prestazioni corrispettive, ad esecuzione differita della sola prestazione da parte dello Stato per fini previdenziali nell'interesse del lavoratore, la cui prestazione si è già esaurita con la cessazione della sua attività lavorativa e le trattenute mensili del suo stipendio, mentre quella del datore di lavoro viene differita e rateizzata per soli fini previdenziali nell'interesse esclusivo del medesimo lavoratore, per assicurare il suo adeguamento al mutato costo della vita nel corso del tempo rispetto al suo valore capitale iniziale.

Invero, i diritti quesiti, come i giudicati delle sentenze, sia civili che penali, costituiscono la massima espressione dello Stato di diritto e democratico, mettendo al riparo i cittadini dagli atti arbitrari dei Pubblici Poteri, che in caso contrario degenererebbero in regimi autoritari e dittatoriali, rispetto ai quali i soggetti privati non avrebbero più la veste di cittadini, ma di sudditi, privi di una propria sfera giuridica, tutelata dall'ordinamento giuridico.

**ALLEGATO A PARTE - Articolo completo del dott. De Nardo (documento 156)**

### **INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI - AGGIORNAMENTO TASSI PER IL 3° TRIMESTRE 2018** da Dpl Mo fonte:Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 2916 del 20 luglio 2018, con il quale comunica che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da

applicarsi nel suddetto periodo (1° luglio 2018 – 30 settembre 2018) è il seguente:

Classi d'importo in Euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000 €	11,65	18,5625
Oltre i 15.000 €	8,71	14,8875

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classe di importo del prestito		
Classi di età	Fino a 15.000 €	Oltre 15.000 €
Fino a 59 anni	8,64	7,22
60-64	9,44	8,02
65-69	10,24	8,82
70-74	10,94	9,52
75-79	11,74	10,32

(\*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con **decorrenza 1° luglio 2018**.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 2916 del 20.07.2018 (documento 157)**

### **CORTE DEI CONTI - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE**

Attività libero professionale in nome e per conto proprio: incompatibilità per i dirigenti medici con rapporto esclusivo.

*Corte dei conti Calabria - sentenza n. 533/11*

**ALLEGATO A PARTE - CORTE CONTI CALABRIA Sentenza n.533 del 26.10.2011 (documento 158)**

### **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - luglio 2018**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,2%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2017, vanno rivalutate dello **1,566024**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

## **PENSIONI - PERIODI RISCATTABILI PER I DIPENDENTI PUBBLICI**

### **Quali i servizi riscattabili per aumentare l'importo dell'assegno?**

I dipendenti del pubblico impiego, contrariamente a quelli del settore privato, in base a diverse disposizioni legislative possono riscattare periodi utili ai fini pensionistici.

Oltre a poter riunire i servizi resi allo Stato e agli Enti locali (art.112 e 113 del Dpr 1092/1973) ricordiamo anche i periodi servizio militare.

Per i riscatti con onere a carico ricordiamo che in alcuni casi viene effettuato mediante riscatto agevolato:

- i **servizi statali non di ruolo** per i quali non siano stati versati i relativi versamenti contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria;
- i periodi svolti in qualità di **assistente straordinario** non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore e gli altri periodi indicati nell'articolo 14 del DPR 1092/1973;
- i servizi che abbiano costituito **titolo per l'inquadramento** nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo. In tal caso il riscatto è gratuito se questi servizi siano stati prestati con iscrizione ad assicurazione obbligatoria (Art. 14 DPR 1092/1973);
- il periodo intercorrente **dalla data della decorrenza giuridica a quella di effettiva presa in servizio** (decorrenza economica) (art. 142 DPR 1092/1973);
- i **periodi di pratica e di iscrizione agli albi professionali**, a condizione che il periodo di pratica o d'iscrizione sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio (Art. 13 del DPR 1092/1973);
- il **periodo prestato nelle scuole legalmente riconosciute** (Art. 116 DPR 417/74 e Art. 23 DPR 420/74).

Abbiamo inoltre una serie di possibilità di riscatto oneroso basati sul calcolo della riserva matematica ove viene presa in considerazione (importante perché tanto più precoce la domanda tanto meno si paga) la retribuzione percepita e l'età al momento della domanda (Dlgs 184/1997) e precisamente:

- il corso legale di laurea;
- il corso legale della specialità;
- il riscatto del part-time;

- i periodi di lavoro all'estero;
- il riscatto dei periodi di aspettativa;
- i periodi di interruzione o sospensione dal lavoro.

Ricordiamo inoltre la differenza dei criteri di riscatto per i periodi nel sistema contributivo: non con la modalità della riserva matematica bensì col sistema dell'aliquota percentuale per i periodi dopo il 12 luglio 1997 da riscattare nel sistema contributivo.

La domanda per il dipendente in attività non necessita di zoccoli di anzianità contributiva.

Il pensionando deve presentare la domanda (pena la nullità) almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio (art.147 Dpr 1092/1973).

Se la cessazione avviene prima di tale termine la domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cessazione così come in caso di decesso dagli eredi.

### **CONCLUSIONI GIMBE 3° RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITA' S.S.N.**

Con il 3° Rapporto sulla sostenibilità del SSN, la Fondazione GIMBE ribadisce che non esiste un disegno occulto di smantellamento e privatizzazione del SSN, ma al tempo stesso che manca un "piano di salvataggio" del SSN che deve ripartire da fondamentali riferimenti normativi mai messi in discussione:

- Articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute delle persone, ma non garantisce l'accesso illimitato a servizi e prestazioni sanitarie.
- Legge 833/78, che identifica come obiettivo del SSN «la promozione, il mantenimento, e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione», ma non l'offerta indiscriminata di servizi e prestazioni sanitarie.

Se l'indagine sulla sostenibilità del SSN – approvata dalla 12a Commissione Igiene e Sanità del Senato della passata legislatura – riprendeva nelle conclusioni una frase di Roy Romanow secondo il quale «Il sistema è tanto sostenibile quanto noi vogliamo che lo sia»<sup>175</sup>, la Fondazione GIMBE estende questo concetto affermando che per salvare la sanità pubblica occorre anzitutto una esplicita volontà politica documentabile da tre segnali, oggi molto evanescenti:

- la sanità pubblica e, più in generale, il sistema di welfare devono essere rimessi al centro dell'agenda politica;
- Governo, Regioni e Parlamento devono confermare all'unisono che l'obiettivo del SSN è ancora quello definito dalla 833/78 che lo ha istituito;
- pianificazione finanziaria e programmazione sanitaria devono essere perfettamente sintonizzate, senza alcuna subordinazione, perché salvaguardare la sanità pubblica e la salute delle persone è importante tanto quanto i vincoli di bilancio.

Questi segnali politici devono concretizzarsi in un preciso "piano di salvataggio" del SSN di cui il presente Rapporto ha fornito una traccia per il prossimo Esecutivo. In assenza di un programma politico di tale portata, stando alle analisi effettuate, la graduale trasformazione verso un sistema sanitario misto sarà inesorabile e consegnerà definitivamente alla storia il nostro tanto invidiato sistema di welfare. Ma se anche questa sarà la strada, la politica non può esimersi dal giocare un ruolo attivo, avviando una rigorosa governance della delicata fase di transizione con il fine di proteggere le fasce più deboli e di ridurre al minimo le diseguaglianze. Considerato che i segnali dell'involuzione del SSN e, più in generale, dell'intero sistema di welfare sono già evidenti, in particolare in alcune aree del Paese, i tempi politici per decidere il destino del SSN sono prossimi alla scadenza, viste le inequivocabili evidenze sulle diseguaglianze regionali (adempimenti LEA, Rapporto Osservasalute), sulla scarsa qualità dell'assistenza (Programma Nazionale Esiti) e sulle diseguaglianze nell'accesso alle prestazioni (Rapporto PIT Cittadinanzattiva, Rapporto ISTAT).  
175 Commission on the Future of Health Care in Canada. Building on Values: The Future of Health

Care in Canada – Final Report. November 2002. 122 3° Rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale La pubblicazione del presente Rapporto coincide con l'avvio di un nuovo Esecutivo nel cui "contratto di governo", alla sezione Sanità, si legge che:

- È prioritario preservare l'attuale modello di gestione del servizio sanitario a finanziamento prevalentemente pubblico e tutelare il principio universalistico su cui si fonda la legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Tutelare il servizio sanitario nazionale significa salvaguardare lo stato di salute del Paese, garantire equità nell'accesso alle cure e uniformità dei livelli essenziali di assistenza.
- È necessario recuperare integralmente tutte le risorse economiche sottratte in questi anni con le diverse misure di finanza pubblica, garantendo una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza attraverso il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale, così da risolvere alcuni dei problemi strutturali.
- Il recupero delle risorse avverrà grazie ad una efficace lotta agli sprechi e alle inefficienze, e grazie alla revisione della governance farmaceutica, all'attuazione della centralizzazione degli acquisti, all'informatizzazione e digitalizzazione del SSN, alla revisione delle procedure di convenzionamento e accreditamento, alla lotta alla corruzione e alla promozione della trasparenza.

Rispetto a tali punti programmatici, le valutazioni del presente Rapporto dimostrano che, se il disinvestimento da sprechi e inefficienze è condicio sine qua non per salvare il SSN, in assenza di un consistente rilancio del finanziamento pubblico sarà comunque impossibile mantenere un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico, visto che, come ampiamente dimostrato, la soluzione non può essere rappresentata dal "secondo pilastro". Pertanto, visto che i prossimi anni saranno determinanti per il futuro del SSN, il nascente Esecutivo si trova davanti ad un bivio: se intende realmente preservare la più grande conquista dei cittadini italiani, oltre a tutti gli interventi necessari per aumentare il value for money del denaro investito in sanità, deve invertire la rotta sul finanziamento pubblico; in alternativa, dovrà pianificare e governare adeguatamente la transizione a un sistema misto, al fine di evitare una lenta involuzione che finirebbe inevitabilmente per creare una sanità a doppio binario, sgretolando i principi di universalismo ed equità che da 40 anni costituiscono il DNA del nostro Servizio Sanitario Nazionale.

**ALLEGATO A PARTE - 3° Rapporto Gimbe sostenibilita' SSN (documento 159)**

## **FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI**

### **Federazione Italiana Gioco Calcio**

Data di emissione il 19 luglio 2018

### **Università Ca' Foscari in Venezia**

Data di emissione il 20 luglio 2018

### **Giovannino Guareschi**

Data di emissione il 21 luglio 2018

### **Juventus – Squadra vincitrice del Campionato di Calcio serie A**

Data di emissione il 28 luglio 2018

## **PENSIONATI SEMPRE CAPRI ESPIATORI - PAGHINO COLORO CHE HANNO FATTO I DANNI** (mpe)

Leggo sull'inserto L'Economia del Corriere della Sera di lunedì 23 luglio 2018 nell'articolo "Pensioni di nuovo nella giungla?" di Nicola Rossi: ... *Il sistema precedente al '95 -risultato di tanti interventi specifici, scoordinati e sovrapposti nel tempo- era uno straordinario monumento all'iniquità, alla incoerenza, alla insostenibilità ...*

Ma di chi la colpa? Cattivi politici, pessimi amministratori, esperti incapaci?... non certo dei lavoratori e dei pensionati ... paghi chi ha fatto i danni ... perché debbono pagare i pensionati che durante la loro vita lavorativa hanno sempre pagato fior di contributi a valore corrente e tante tasse da onesti cittadini!

## **NUMISMATICA ITALIANA - NUOVO CONIO**

- 10 € Ag Cattedrale di Trani
- 20 € Oro Artemisia Gentileschi

## **MANCATA CONSERVAZIONE CARTELLA CLINICA e RESPONSABILITA' DEI MEDICI**

La colpa dei medici si "alleggerisce" nel caso di mancata conservazione della cartella clinica da parte della struttura dopo l'iter delle cure, ma restano gli addebiti di responsabilità per il decesso di una paziente

*Corte di Cassazione III° sezione civile - sentenza n. 18567 del 20 maggio 2018*

**ALLEGATO A PARTE - CASS. Sentenza n.18567/2018 (documento 160)**

## **PENSIONI AUTONOMI - STERILIZZATI I CONTRIBUTI DANNOSI**

**Trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi: nel calcolo basato sulla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione si possono escludere, dal computo, i periodi successivi al conseguimento dell'anzianità minima con contribuzione meno favorevole o dannosa.**

I lavoratori autonomi potranno usufruire del principio di sterilizzazione degli anni contributivi meno favorevoli. Se decidono di continuare l'attività lavorativa e a al momento della maturazione dei requisiti avessero un assegno di pensione più elevato rispetto a quello della data di cessazione del lavoro, potranno godere dell'assegno più favorevole. Infatti la Corte Costituzionale (sent.173-2018) ha dichiarato illegittimo la disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e subordinati circa il principio di neutralizzazione dei contributi più sfavorevoli per il calcolo della pensione.

In particolare:

*La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, co. 1 della legge 233/1990 (che individua la retribuzione pensionabile in quota A) e l'articolo 1, co. 18 della legge 335/1995 (che individua la retribuzione pensionabile Quota B), nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote del complessivo*



*trattamento pensionistico, non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo iscritto alla gestione speciale dell'INPS, che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione liquidata non possa essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile, con esclusione dal computo, sia per la quota A che per la quota B, dei periodi di contribuzione successivi ove comportino un trattamento pensionistico meno favorevole.*

**ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 173 del 20 maggio 2018  
(documento 161)**

**RESPONSABILITÀ MEDICA: L'URGENZA ESCLUDE IL CONSENSO** a cura di Valeria Zeppilli - StudioCataldi

*Dalla posizione di garanzia del medico discende l'obbligo di procedere alle cure necessarie al paziente ogniqualvolta vi sia una situazione di pericolo per la sua integrità fisica*

L'omesso consenso del paziente non necessariamente comporta la responsabilità penale del sanitario per lesioni personali o violenza privata (art. 610 c.p.: quando “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”).

Infatti, se l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei protocolli e delle *leges artis*, ha comportato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente e si è quindi concluso con esito fausto, il medico non può essere chiamato a rispondere penalmente del proprio operato.

Si tratta di un principio già da tempo sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza numero 2437/2008 e di recente ribadito dalla **Corte di cassazione** nella **sentenza numero 31628/2018**.

**ALLEGATO A PARTE - CORTE CASS. Sentenza n. 31628 del 18.04.2018  
(documento 162)**

**PUNTURE DI API, VESPE e CALABRONI** da QuotidianoSanità anno IV numero 2048 del 24 luglio 2018 ([http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo\\_id=64241&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=64241&fr=n))

**DECALOGO DELLE RACCOMANDAZIONI  
PER IL PAZIENTE ALLERGICO AL VELENO DI IMENOTTERI**

1. Evitate di stare all'aperto vicino a piante in fiore o alberi da frutto.
2. Ricordate che tutti i profumi dolci, le fragranze, i deodoranti e anche i repellenti per le zanzare attraggono gli imenotteri (api, vespe e calabroni).
3. Indossate colori neutri (bianco, beige o verde): i colori sgargianti attraggono gli imenotteri e soprattutto le api. Quando si sta all'aperto, in luoghi a rischio di puntura, meglio indossare pantaloni lunghi, camicie a manica lunga, cappello e, in caso di lavori di giardinaggio, guanti.
4. Indossate scarpe possibilmente chiuse: camminare scalzi aumenta il rischio di puntura.
5. Vespe e calabroni si nutrono dei nostri stessi cibi, pertanto evitate di mangiare frutta, dolci, gelati o panini all'aria aperta, soprattutto se lasciati scoperti e non chiusi in contenitori ermetici. Molto pericoloso è lasciare lattine o bottiglie di bibite aperte e incustodite: vespe e calabroni percepiscono il sapore zuccherino e possono infilarsi dentro per nutrirsi.
6. I bidoni della spazzatura vanno tenuti ben chiusi e possibilmente lontani da casa.

Anche la spazzatura messa nei bidoni dev'essere contenuta in sacchetti ermetici.

7. Le vespe regine possono passare l'inverno in guanti, stivali, cassetti o armadi tenuti in cantina o garage. Controllate il vestiario prima di utilizzarlo dopo l'inverno.

8. Non uccidete insetti senza una ragione, cene possono essere altri nei paraggi. Ricordate che le api durante la puntura emettono un "feromone" che funge da richiamo d'allarme per altre api, che possono giungere sul luogo e attaccare.

9. Le punture sono frequenti nei paraggi di un nido; cercate eventuali nidi prima di pulire le finestre, tagliare siepi, ecc. Le api nelle giornate piovose abbassano i "corridoi di volo" verso fonti di acqua o campi ove bottinare. Attraversare uno di questi corridoi di volo equivale a essere nelle vicinanze di un nido.

10. In caso di attacco da parte di imenotteri, cercate di coprirvi il capo.

## **INFORMAZIONI e CONSIGLI PRATICI**

### **Domande E Risposte**

#### **1) Cosa fare in caso di puntura di ape?**

**R:** Il pungiglione delle api è seghettato e quindi rimane infisso nella sede della puntura. E' opportuno estrarlo nel più breve tempo possibile perché questo diminuisce la dose iniettata. Aiutarsi con una punta arrotondata (anche l'unghia) con un movimento dal basso verso l'alto senza utilizzare pinze o schiacciarlo tra le dita poiché il sacco velenifero alla base del pungiglione potrebbe iniettare ulteriore veleno. Applicare, quindi, del ghiaccio.

#### **2) Quale tipo di reazione dopo puntura di vespa, ape o calabrone può essere considerata "normale"?**

**R:** La reazione può essere considerata normale se, dove è stato punto, si ha dolore, prurito, rossore e gonfiore di pochi centimetri.

#### **3) Se in seguito a una puntura di vespa, si è verificata una reazione sulla pelle di oltre 10 cm di diametro, con gonfiore arrossamento e prurito, durati circa 3 giorni, si è a rischio di reazione più grave in seguito a un'altra puntura?**

**R:** Circa il 5-10 di soggetti adulti con reazioni locali estese, cioè come quella descritta, dopo puntura di Vespa è a rischio di reazione generalizzata, se l'esame allergico è positivo.

#### **4) Se si è punti contemporaneamente da tante api o vespe cosa può accadere?**

**R:** Anche se non si è allergici si possono verificare reazioni generalizzate di tipo tossico responsabili di sintomi gravi che compaiono anche dopo 24 -48 ore, ma solo se il numero delle punture è molto elevato (decine).

#### **5) Chi ha avuto una reazione generalizzata da puntura di ape è a rischio di reazione in seguito a puntura di vespa?**

**R:** Il fatto di essere allergici al veleno di ape non pone a maggior rischio di diventare allergici al veleno di vespa.

Tuttavia, in casi particolarmente sfortunati ma poco frequenti, il paziente può sviluppare una nuova allergia anche verso il veleno di vespa.

#### **6) Quando si possono fare le prove allergiche dopo avere avuto una reazione generalizzata da puntura di vespa, ape o calabrone?**

**R:** E' consigliabile eseguire le prove allergiche non prima di 3-4 settimane dalla reazione stessa.

#### **7) L'allergia all'ape è ereditaria e può quindi coinvolgere i familiari?**

**R:** Non ci sono dati sufficienti per indicarne una ereditarietà. Le reazioni sono frequenti in familiari di apicoltori perché si è più a contatto con le api.

**8) Il calabrone provoca reazioni più pericolose rispetto agli altri vespidi?**

**R:** Esiste un report indicativo di tale maggiore pericolosità. Probabilmente perché inietta una maggiore quantità di veleno.

**9) In seguito allo shock anafilattico provocato dalla puntura di un'ape, in Pronto Soccorso hanno prescritto a un paziente l'adrenalina auto-inietta bile da praticare in caso di nuove punture.**

**E' sufficiente o è necessario praticare anche il cortisone e l'antistaminico consigliato dal medico curante?**

**R:** In caso di shock anafilattico i farmaci consigliati sono corretti, in particolare l'adrenalina. Tuttavia è necessario allertare sempre il 118 al fine di completare il trattamento, trasportare il paziente al Pronto Soccorso e mantenerlo in osservazione per tutto il tempo necessario.

Comunque esiste la possibilità di prevenire un evento così drammatico, sottoponendosi a degli esami diagnostici per l'allergia al veleno degli imenotteri e a un'eventuale immunoterapia specifica, riconosciuta come salvavita.

**10) Chi risulta allergico al veleno di vespe deve modificare le sue abitudini di vita?**

**R:** Generalmente no, soprattutto se sta eseguendo l'Immunoterapia Allergene Specifica.

E' stato dimostrato che l'immunoterapia per veleno di imenotteri migliora nettamente la qualità della vita dei pazienti, soprattutto per ciò che attiene l'ansia e la possibilità di vivere una vita normale.

**11) Chi è allergico al veleno di un imenottero e sta facendo il vaccino è protetto da tutti i veleni di imenottero? E per quanti anni?**

**R:** L'Immunoterapia Allergene Specifica protegge solo per il veleno utilizzato nell'AIT che è quello degli imenotteri a cui si è risultati allergici.

Dopo 5 anni di Immunoterapia, studi eseguiti soprattutto con il veleno di vespidi dimostrano un effetto protettivo che si mantiene anche per alcuni anni dopo l'interruzione della terapia.

**12) Quali sono i fattori che aumentano l'aggressività delle api?**

**R:** Il sudore e l'anidride carbonica eliminata con la respirazione attirano gli imenotteri e lo stesso succede con spray e cosmetici profumati. Odori intensi come quelli di un profumo, colori scuri nei vestiti, movimenti bruschi o rumori secchi quando ci ronzano intorno.

Ricordatevi inoltre che i giorni ventosi ci mettono più facilmente a contatto con loro perché vengono abbassati i corridoi di volo!

**13) Come bisogna conservare la penna di adrenalina?**

**R:** È consigliabile tenere l'autoiniettore di adrenalina tra i 15°C e i 25°C.

Se tenuto a temperature maggiori è necessario verificare, guardando nella finestra presente nell'autoiniettore, che il liquido, cioè l'adrenalina, sia limpido: vuoi dire che è ancora efficace.

Se invece è giallo o se ci sono precipitati (cioè piccole particelle solide) l'adrenalina può non essere più efficace.

L'autoiniettore va comunque sostituito raggiunta la data di scadenza anche se il liquido è ancora trasparente.

**14) Una sola penna è sufficiente durante uno shock anafilattico?**

**R:** Le più recenti linee guida suggeriscono la prescrizione di due autoiniettori in alcune categorie di pazienti, per la possibile necessità di una seconda dose di adrenalina durante uno shock anafilattico.

Alcuni esempi sono rappresentati da pazienti allergici al veleno di imenotteri affetti da particolari malattie (mastocitosi), da quelli che hanno sviluppato in passato una reazione molto grave, oppure hanno già avuto bisogno di un dosaggio doppio di adrenalina durante una precedente reazione anafilattica, o anche in pazienti che abitano molto lontano da un presidio di Pronto Soccorso.

**COEFFICIENTI di TRASFORMAZIONE**  
**del montante contributivo**  
**- pensioni sistema contributivo -**

Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione				
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%

da PensioniOggi

**IL DELIRIO GOVERNATIVO SULLE PENSIONI** dal sito di Franco Abruzzo

Il Ministero Conte dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ed intervenire sulle pensioni "regalate" ai politici con la Legge Mosca, alle pensioni ottenute da migliaia di ex-sindacalisti con aumenti assurdi della retribuzione dell'ultimo periodo grazie al D.Lgs. Treu 564/1996, alle scandalose "doppie pensioni" dei parlamentari rimaste per decenni a carico delle varie gestioni previdenziali, al "cumulo" di più vitalizi che andrebbe semplicemente vietato subito per decreto. - di Guglielmo Gandino

**TESTO IN**

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25164>